



**SIMONE
MOREA**

LE RADICI DEL TUO FUTURO



CAMBRIDGE
International Examinations

Cambridge International School

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE **LICEO SCIENTIFICO S. SIMONE - LICEO CLASSICO D. MOREA**

Prot. 5068/1.1.b

Conversano, 09.10.17

A tutti i docenti
Al DSGA
Al sito web

Circolare n 63

Oggetto: Incompatibilità tra insegnamento e lezioni private impartite ad alunni dello stesso Istituto

Si ricorda ai signori docenti che, in base all'articolo 508 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di istruzione), al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto scolastico o a quanti intendano sostenere esami nell'istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori.

Nel caso il docente impartisca lezioni private ad alunni estranei all'istituto scolastico, ha l'obbligo di informare il Dirigente Scolastico al quale deve comunicare i nominativi degli alunni e la loro provenienza.

Pertanto tutti i docenti sono tenuti a compilare il modulo allegato e riconsegnarlo firmato ai collaboratori del Dirigente Scolastico entro e non oltre il giorno **13 ottobre 2017**.

La presente comunicazione ha carattere di ordine di servizio e conserva la sua validità per l'intero anno scolastico o comunque fino a nuove disposizioni. I responsabili di plesso cureranno la presa visione del documento anche da parte del personale supplente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D'Elia

Firma autografa omessa a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)

Cod. Fisc. 93469310721

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)
e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it

Testo Unico della scuola (D. L.vo 297/1994)

Art. 508 - Incompatibilità 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private. 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)

Cod. Fisc. 93469310721

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it